



Codice Deontologico della Professione Ostetrica

PREMESSA A CURA DEL COMITATO CENTRALE



INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

1. Definizione e ambiti di applicazione del Codice
2. Potere disciplinare dell'Ordine

TITOLO II

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE OSTETRICA

3. Dignità e decoro della professione ostetrica
4. Trasparenza e anticorruzione
5. Competenze dell' esercente la professione ostetrica
6. Linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali
7. Indipendenza e autonomia
8. Obiezione e clausola di coscienza
9. Attività medico-legale
10. Onorari per le prestazioni ostetriche svolte in regime libero professionale
11. Pubblicità informativa ostetrica
12. Obblighi assicurativi

TITOLO III

DOVERI DELL'ESERCENTE LA PROFESSIONE OSTETRICA

13. Preminenza della dignità e dei diritti fondamentali delle persone assistite
14. Relazione di cura e di fiducia
15. Caratteri e modalità dell'informazione
16. Consenso o dissenso alle cure
17. Rifiuto e/o rinuncia di prestazione professionale

18. Salvaguardia e cura della persona incapace o in situazioni di emergenza
19. Tutela della persona in stato di limitata libertà personale
20. Continuità delle cure
21. Protezione dei dati sensibili e personali delle persone assistite
22. Cartella clinica ostetrica
23. Segreto professionale
24. Didattica, formazione e aggiornamento professionale
25. Partecipazione e incentivazione di protocolli sperimentali
26. Violenza e denuncia obbligatoria
27. Dipendenze fisiche o psichiche
28. Situazioni di conflitto di interessi

TITOLO IV

RAPPORTI PROFESSIONALI

29. Rapporti con l'Ordine di appartenenza
30. Rapporti con le Strutture pubbliche, private e accreditate
31. Rapporti con i Colleghi
32. Rapporti con i professionisti di altre categorie
33. Rapporti con i tirocinanti

TITOLO V

DISPOSIZIONE FINALE

34. Entrata in vigore

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Definizione e ambiti di applicazione del Codice

Il Codice deontologico dell'esercente la professione ostetrica (di seguito: Codice) contiene le regole che la/il professionista sanitaria/o, in possesso del diploma di laurea in ostetricia o titolo equipollente, dell'abilitazione all'esercizio della professione ostetrica e dell'iscrizione al relativo Albo professionale (di seguito: ostetrica/o) deve rispettare a tutela della dignità, dei diritti fondamentali, della sicurezza e del benessere delle persone assistite, nonché a garanzia della salute collettiva, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale.

Il presente Codice si applica a tutti gli esercenti la professione ostetrica, iscritti all'Albo, nella loro attività, nei reciproci rapporti, in quelli con terzi e – ove ne risulti pregiudicata (o "compromessa") la reputazione professionale e personale – anche ai comportamenti posti in essere nella vita privata.

Art. 2 – Potere disciplinare dell'Ordine

L'inosservanza o l'ignoranza delle regole deontologiche fissate dal corrente Codice e ogni azione o omissione, comunque contraria al decoro o al corretto espletamento della

professione ostetrica, costituiscono violazione che dà luogo all'esercizio dell'azione disciplinare.

Le sanzioni devono essere proporzionate alla gravità della violazione e alle conseguenze dannose che possano essere da questa derivate. A tal fine devono valutarsi la gravità del fatto, l'eventuale sussistenza del dolo e sua intensità ovvero il grado di colpa nonché ogni circostanza, soggettiva e oggettiva, connessa alla violazione. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'ostetrica/o, nonché l'eventuale danno provocato.

TITOLO II

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE OSTETRICA

Art. 3 – Dignità e decoro della professione ostetrica

L'ostetrica/o promuove e tutela il valore sociale della professione e delle proprie competenze.

Il comportamento dell'ostetrica/o deve essere consono alla dignità, all'onore, al decoro e all'immagine della professione, anche al di fuori dell'esercizio della stessa. Esso deve essere altresì conforme al dovere di lealtà nello svolgimento dell'attività professionale.

L'ostetrica/o deve adempiere alle disposizioni dell'ordinamento giuridico ed astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione e dell'Ordine al quale appartiene.

Art. 4 – Trasparenza e anticorruzione

L'osservanza dei principi di trasparenza ed anticorruzione costituisce precipuo obbligo giuridico e deontologico dell'ostetrica/o

È vietato all'ostetrica/o favorire l'esercizio abusivo della professione in qualsiasi forma. L'ostetrica/o che venga a conoscenza della commissione di tale illecito da parte di chiunque, ha l'obbligo di comunicarlo tempestivamente al Consiglio dell'Ordine territorialmente competente che ne informa l'Ufficio Istruttorio.

Art. 5 – Competenze dell'esercente la professione ostetrica

L'ostetrica/o deve osservare le regole di perizia, prudenza e diligenza connesse alle specifiche competenze.

L'ostetrica/o si prende cura della donna e l'assiste durante la gravidanza, il parto e nel puerperio; conduce e porta a termine in autonomia parti esclusivamente fisiologici con propria responsabilità; presta assistenza al neonato. Inoltre, l'ostetrica/o collabora, nell'ambito delle sue competenze, con il medico specialista all'espletamento del parto anche quando non fisiologico.

L'ostetrica/o, nel rispetto dell'etica professionale, gestisce, come membro del team sanitario, l'intervento assistenziale di propria competenza.

L'ostetrica/o individua situazioni potenzialmente patologiche che richiedono intervento medico e pratica, ove occorra, le relative misure di particolare emergenza.

L'ostetrica/o – per quanto di sua competenza e in una visione olistica della salute della donna – partecipa, tra l'altro, all'educazione della sessualità sia nella specifica attività assistenziale sia con percorsi formativi a livello sociale; alla promozione della fertilità; all'accompagnamento nei percorsi assistenziali di procreazione medicalmente assistita; alla tutela e all'attuazione della procreazione responsabile; alla preparazione e all'assistenza degli interventi ginecologici; alla prevenzione e all'accertamento delle patologie, con particolare attenzione ai tumori della sfera genitale femminile; alla pianificazione dei Percorsi Diagnostico Terapeutici e Assistenziale nell'area ostetrico-ginecologica e neonatale; al sostegno delle cure primarie a livello territoriale.

L'ostetrica/o promuove l'allattamento materno, sostiene la donazione volontaria e aderisce al Codice Internazionale per la Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno.

L'ostetrica/o favorisce un'informazione appropriata e scientificamente aggiornata sulla raccolta e donazione di tessuti biologici – in particolare del sangue cordonale – per finalità terapeutiche e di ricerca, sostenendo una scelta libera, consapevole e solidale da parte della donna.

Art. 6 – Linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali

L'ostetrica/o nell'esercizio della prestazione sanitaria – con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e medico legali – si attiene, fatte salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle Linee Guida, così come definite e pubblicate ai sensi di legge.

In mancanza delle suddette raccomandazioni, l'ostetrica/o si attiene alle buone pratiche clinico-assistenziali, da intendersi come patrimonio di conoscenze consolidate nella letteratura scientifica.

Art. 7 – Indipendenza e autonomia

L'ostetrica/o svolge la sua attività in strutture sanitarie – pubbliche, private o accreditate in regime di dipendenza o libero-professionale – conservando la propria indipendenza e preservandola da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale.

A fronte di richieste di trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alle regole contenute nel presente Codice, alle raccomandazioni previste dalle Linee Guida o alle buone pratiche clinico-assistenziali, l'ostetrica/o – in virtù dell'autonomia decisionale – non ha obblighi professionali.

Art. 8 – Obiezione e clausola di coscienza

L'ostetrica può esprimere obiezione di coscienza, nelle forme di rito e nei limiti previsti dall'ordinamento, in tema di Interruzione Volontaria della Gravidanza e Procreazione Medicalmente Assistita.

Al di fuori di questi ambiti, l'ostetrica/o può avvalersi della clausola di coscienza – accogliendo o meno la richiesta di svolgimento di prestazioni professionali – nel rispetto dei valori fondanti l'attività ostetrica e fornendo idonee motivazioni, sempre che questo

comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute delle persone assistite.

Art. 9 – Attività medico-legale

L'ostetrica/o, in possesso di adeguate e comprovate competenze nella sua disciplina, può affiancare un medico specializzato in medicina legale nell'espletamento dell'attività di consulente tecnico e/o perito.

L'ostetrica/o, nel rispetto dell'ordinamento giuridico e delle regole fissate dal presente Codice, non può svolgere attività medico-legale che possano configurare conflitto d'interesse nei casi in cui sia intervenuta personalmente per ragioni di assistenza, di cura o a qualunque altro titolo, né nell'ipotesi in cui intrattenga un rapporto di lavoro e/o personale di qualsivoglia natura giuridica con il soggetto e/o la struttura interessati in una controversia in cui si richieda il suo intervento.

L'ostetrica/o che svolga attività di consulente di parte si attiene alle evidenze scientifiche disponibili interpretandole nel rispetto dell'oggettività del caso in esame e di un confronto tecnico-professionale-scientifico rigoroso e fondato, fornendo pareri ispirati alla prudente valutazione della condotta dei soggetti coinvolti.

Art. 10 – Onorari per le prestazioni ostetriche svolte in regime libero professionale

L'ostetrica/o nel perseguire il decoro dell'esercizio professionale e il principio dell'intesa preventiva, commisura l'onorario alla difficoltà e alla complessità dell'opera professionale, alle competenze richieste e ai mezzi impiegati, garantendo la qualità e la sicurezza della prestazione.

L'ostetrica/o comunica preventivamente ed in forma scritta alla persona assistita l'onorario che non può essere subordinato ai risultati della prestazione.

L'ostetrica/o può offrire gratuitamente la sua opera purché tale comportamento non rivesta una connotazione esclusivamente commerciale, non costituisca concorrenza sleale o sia finalizzata a indebito accaparramento di clientela.

Art. 11 – Pubblicità informativa ostetrica

La pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività ostetrica, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera.

Il messaggio pubblicitario e la scelta dei mezzi di comunicazione devono in ogni caso ispirarsi a criteri di buon gusto e alla tutela dell'immagine della professione.

Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie e suggestive. Non possono essere menzionati nominativi delle persone assistite né promosse le attività di altri professionisti sanitari che non abbiano fornito il proprio consenso.

La qualificazione di "esperta", adeguatamente documentata nel curriculum professionale, deve essere conseguente ad esperienze professionali significative sotto il profilo della

qualità e/o alla frequenza certificata di corsi e/o master organizzati da Enti pubblici o privati con finalità di istruzione, ricerca e formazione.

L'ostetrica/o non diffonde notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica e su innovazioni in campo sanitario non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico, in particolare se tali da alimentare attese infondate e speranze illusorie.

Spetta all'Ordine professionale competente per territorio la potestà di verificare la rispondenza della pubblicità informativa sanitaria alle regole deontologiche del presente Codice ed assumere i necessari provvedimenti.

Art. 12 – Obblighi assicurativi

Stante la natura giuridica di professione regolamentata, per l'ostetrica/o sussiste l'obbligo di stipulare idonee coperture assicurative per responsabilità civile verso terzi e comunque per colpa grave connessa alla propria attività professionale.

TITOLO III DOVERI DELL'ESERCENTE LA PROFESSIONE OSTETRICA

Art. 13 – Preminenza della dignità e dei diritti fondamentali delle persone assistite

Doveri dell'ostetrica/o sono la tutela della dignità, dei diritti fondamentali, dell'appropriatezza e proporzionalità delle cure, della sicurezza e del benessere psicofisico delle persone assistite, senza discriminazione alcuna, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.

Art. 14 – Relazione di cura e di fiducia

L'ostetrica/o contribuisce alla relazione di cura e di fiducia con le persone assistite e le professionalità sanitarie coinvolte nell'attività assistenziale. In tale relazione possono essere coinvolti altri operatori sanitari in base alle rispettive competenze e, se la donna assistita lo desidera, anche i familiari o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia della donna stessa.

Nell'esercizio della professione, l'ostetrica/o contribuisce ad assicurare l'efficienza del servizio ed un corretto impiego delle risorse per sostenere il percorso salute della donna a livello sociale.

Art. 15 – Caratteri e modalità dell'informazione

Il tempo della comunicazione costituisce tempo di cura.

L'ostetrica/o deve informare la persona assistita o il suo rappresentante legale in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo i benefici e i rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto dell'accertamento diagnostico, del trattamento sanitario e/o della rinuncia ai medesimi.

La persona assistita può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle. Nel caso in cui l'informazione rifiutata sia necessaria per prevenire un rischio per la salute di soggetti

terzi, l'ostetrica/o si adopera a responsabilizzare l'assistita fornendole informazioni relative al rischio e alle condotte potenzialmente lesive.

Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica ostetrica e nel fascicolo sanitario elettronico.

Art. 16 – Consenso o dissenso alle cure

Nessun trattamento ostetrico può essere iniziato o proseguito, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge, se privo del consenso libero, attuale, informato e consapevole della persona interessata o del suo rappresentante legale oppure, se la donna lo desidera, di una persona di sua fiducia incaricata di esprimere il consenso in sua vece.

Il consenso informato, acquisito dopo il decorso di un congruo periodo di riflessione e previa verifica della corretta comprensione delle informazioni somministrate, anche ricorrendo all'intervento di una mediatrice culturale ove necessario, è documentato dall'ostetrica/o in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare.

Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica ostetrica e nel fascicolo sanitario elettronico.

Art. 17 – Rifiuto o rinuncia di prestazione professionale

Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, con le stesse forme di cui al comma 2 dell'art. 16 del presente Codice, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dall'ostetrica/o per la sua assistenza sanitaria o singoli atti di questo. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, con le stesse forme di cui sopra, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento.

L'ostetrica/o è tenuta a rispettare la volontà espressa dalla persona assistita di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile, penale, amministrativa, contabile e disciplinare.

Art. 18 – Salvaguardia e cura della persona incapace o in situazioni di emergenza

La donna minore di età o comunque incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione. Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute e a quella del concepito in modo consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà.

L'assenso o il rifiuto al trattamento sanitario della donna minore di età o comunque incapace è espresso nel primo caso dagli esercenti la responsabilità genitoriale oppure dal tutore e nel secondo caso dal rappresentante legale. In entrambe le ipotesi bisogna tenere in conto la volontà della persona incapace in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, avendo come scopo la tutela della dignità, della salute psicofisica e della vita della donna nel bilanciamento con i diritti che la legge riconosce a favore del concepito.

Nelle situazioni di emergenza o di urgenza l'ostetrica/o e i componenti del team sanitario assicurano le cure necessarie nel rispetto della volontà della paziente se espressa o delle

Disposizioni Anticipate di Trattamento se sussistenti, ove le sue condizioni cliniche, le circostanze, le raccomandazioni previste dalle Linee Guida o le buone pratiche clinico-assistenziali, l'ordinamento giuridico e le regole del presente Codice consentano di recepirle.

Art. 19 – Tutela della persona in stato di limitata libertà personale

L'ostetrica/o che assiste una donna in condizioni di limitata libertà personale in nessun caso induce, collabora e/o partecipa a trattamenti crudeli, disumani o degradanti.

Art. 20 – Continuità delle cure

L'ostetrica/o garantisce la continuità delle cure e, in caso di indisponibilità, di impedimento o del venire meno del rapporto di fiducia, assicura la propria sostituzione informando la persona assistita.

L'ostetrica/o che si trovi di fronte a situazioni cliniche alle quali non sia in grado di provvedere efficacemente, indica le specifiche competenze necessarie al caso in esame e si attiva per il loro intervento.

L'ostetrica/o promuove il ricorso alla consulenza di etica clinica, in situazioni di conflittualità e dubbi etici, per il raggiungimento di scelte assistenziali condivise.

Art. 21 – Protezione dei dati personali e sensibili delle persone assistite

L'ostetrica/o acquisisce la titolarità del trattamento dei dati sensibili e personali previo consenso informato della donna assistita o del suo rappresentante legale ed è tenuta al rispetto della riservatezza, in particolare dei dati inerenti alla salute e alla vita sessuale.

L'ostetrica/o assicura il rispetto del diritto della madre a conservare l'anonimato riguardo al concepito ed al parto e la non identificabilità dei soggetti coinvolti nelle pubblicazioni o divulgazioni scientifiche di dati e studi clinici da lei curati in osservanza di quanto previsto dall'ordinamento giuridico.

Art. 22 – Cartella clinica ostetrica

L'ostetrica/o redige e aggiorna la cartella clinica per quanto di sua competenza con completezza, chiarezza e diligenza e ne tutela la riservatezza; le eventuali correzioni vanno motivate e sottoscritte.

L'ostetrica/o riporta nella cartella clinica i dati anamnestici e quelli obiettivi relativi alla condizione clinica e alle attività diagnostico-terapeutiche praticate. Registra il decorso clinico assistenziale nel suo contestuale manifestarsi. Annota il rifiuto o la rinuncia espressi dalla persona assistita alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato, il consenso o il dissenso al trattamento dei dati personali, nonché l'accettazione, il rifiuto o la rinuncia della donna o del suo rappresentante legale oppure della persona da lei incaricata alle cure.

Art. 23 – Segreto professionale

L'ostetrica/o, fermo restando l'obbligo del segreto professionale e la tutela dei dati personali previsti dalla legislazione vigente, deve mantenere l'assoluto riserbo e la riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio della professione e non deve

diffondere tali informazioni ad alcuno, salvo che questi abbia il diritto o il dovere di comunicarle in conformità alla legge.

Art. 24 – Didattica, formazione e aggiornamento professionale

L'ostetrica/o svolge attività didattica relativa al proprio profilo sia nella formazione di base sia nella post-base e, per quanto di sua competenza, ad altri profili professionali. L'ostetrica/o, inoltre, contribuisce alla formazione e aggiornamento del personale di supporto.

L'ostetrica/o, anche a tutela dell'interesse generale, deve curare con assiduità la propria formazione ed il connesso aggiornamento professionale, partecipando a eventi e corsi di formazione di rilievo regionale, nazionale e sovranazionale e favorendone la diffusione ai discenti e ai collaboratori.

L'ostetrica/o attiva e struttura percorsi formativi e di aggiornamento rivolti alle colleghe/i e agli altri professionisti sanitari.

L'Ordine Territoriale di appartenenza certifica ai professionisti iscritti i crediti acquisiti nei percorsi formativi, eventualmente anche realizzandoli, e ne valuta le possibili inadempienze.

Art. 25 – Partecipazione e incentivazione di protocolli sperimentali

L'ostetrica/o partecipa alle sperimentazioni cliniche, in particolare per quanto riguarda la medicina di genere, ed ha il dovere di promuoverle nel rispetto del principio cardine, riconosciuto sul piano etico e giuridico, secondo cui la dignità della persona arruolata in uno studio clinico e i suoi diritti inviolabili all'autodeterminazione, alla sicurezza, al benessere e alla riservatezza prevalgono su qualunque altro interesse generale e/o particolare.

Art. 26 – Violenza e denuncia obbligatoria

L'ostetrica/o che nell'ambito dell'esercizio dell'attività professionale venga a conoscenza di comportamenti di violenza sulla donna e/o sul neonato deve denunciare i fatti alle competenti Autorità giudiziarie.

L'ostetrica/o è impegnata alla individuazione precoce delle situazioni a rischio di maltrattamenti favorendo la realizzazione delle azioni necessarie volte alla loro risoluzione.

Art. 27 – Dipendenze fisiche o psichiche

L'ostetrica/o si adopera per la prevenzione, la cura, il recupero clinico e il reinserimento sociale della donna affetta da qualsiasi forma di dipendenza fisica o psichica, nel rispetto dei diritti della stessa, collaborando con le famiglie, gli altri professionisti sanitari, le istituzioni sociosanitarie pubbliche o private e le associazioni di protezione sociale, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 28 – Situazioni di conflitto di interessi

L'ostetrica/o deve evitare qualsiasi condizione di conflitto di interessi – con la persona assistita, con le colleghe, con l'Ente e/o istituzione in cui e per cui svolge attività

professionale – nella quale il comportamento professionale risulti subordinato a indebiti vantaggi economici o di altra natura.

TITOLO IV

RAPPORTI PROFESSIONALI

Art. 29 – Rapporti con l’Ordine di appartenenza

L'ostetrica/o deve collaborare con l'Ordine Territoriale di appartenenza nell'espletamento delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti dall'ordinamento.

L'ostetrica/o deve comunicare tempestivamente al proprio Ordine: a) tutti gli elementi costitutivi dell'anagrafica, comprese eventuali specializzazioni e titoli conseguiti, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata/domicilio digitale per la compilazione e la tenuta dell'Albo e per le attività di verifica previste dall'ordinamento; b) il cambio di residenza, il trasferimento in altra provincia della sua attività, la modifica della sua condizione di esercizio ovvero la cessazione dell'attività, c) le eventuali infrazioni alle regole di reciproco rispetto, di corretta collaborazione tra colleghi e di salvaguardia delle specifiche competenze.

L'ostetrica/o negli organi istituzionali di rappresentanza dell'Ordine o della Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (*in sigla*: FNOPO) svolge le specifiche funzioni con diligenza, imparzialità, prudenza e riservatezza.

Art. 30 – Rapporti con le Strutture pubbliche e private

L'ostetrica/o che opera in Strutture pubbliche, private o accreditate concorre alle finalità sanitarie delle stesse ed è soggetta alla potestà disciplinare dell'Ordine indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro.

L'ostetrica/o, in caso di contrasto tra le regole deontologiche e quelle della Struttura pubblica, privata o accreditata nella quale opera, sollecita l'intervento dell'Ordine al fine di tutelare i diritti delle persone assistite e la propria autonomia professionale. In attesa della composizione del contrasto, l'ostetrica/o assicura il servizio, salvo i casi di grave violazione dei diritti delle persone a lei affidate e del decoro e dell'indipendenza della propria attività professionale.

L'ostetrica/o che all'interno del rapporto di lavoro con il servizio pubblico esercita la libera professione, evita comportamenti che possano indebitamente favorirla.

L'ostetrica/o, per gli ambiti di sua competenza, promuove l'applicazione del modello assistenziale a conduzione ostetrica nelle organizzazioni e servizi sanitari territoriali e ospedalieri pubblici, privati o accreditati.

Art. 31 – Rapporti con i Colleghi

L'ostetrica/o impronta il rapporto con i colleghi ai principi di solidarietà e collaborazione e al reciproco rispetto delle competenze tecniche, funzionali ed economiche, nonché delle correlate autonomie e responsabilità.

L'ostetrica/o affronta eventuali contrasti con i colleghi nel rispetto reciproco e salvaguarda il migliore interesse delle persone assistite, ove coinvolta.

L'ostetrica/o, in caso di errore professionale di un collega, evita comportamenti denigratori e colpevolizzanti.

Art. 32 – Rapporti con i professionisti di altre categorie

L'ostetrica/o si adopera per favorire la collaborazione, la condivisione e l'integrazione fra tutti i professionisti sanitari coinvolti nel processo di assistenza e di cura, nel rispetto delle reciproche competenze, autonomie e correlate responsabilità.

L'ostetrica/o sostiene la formazione interprofessionale, il miglioramento delle organizzazioni sanitarie nel rispetto delle attività riservate e delle funzioni assegnate e svolte e l'osservanza delle regole deontologiche.

Art. 33 – Rapporti con i tirocinanti

L'ostetrica/o ha il dovere di favorire lo sviluppo della sua professione accogliendo, nei limiti delle proprie esigenze operative, chi chieda, direttamente o attraverso l'Ordine o la Struttura di appartenenza, di poter svolgere il tirocinio professionale, ovvero adoperandosi perché tale possibilità si realizzi presso altre Strutture.

L'ostetrica/o deve consentire al tirocinante di apprendere la deontologia, la tecnica e la prassi professionale e di partecipare alle attività didattiche previste nel corso di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea triennale o magistrale, di curare la preparazione agli esami e di partecipare alle relative sessioni d'esame e di tesi. A tal fine, l'ostetrica/o e il tirocinante si adegueranno, quanto alle modalità di svolgimento contestuale del tirocinio e degli studi universitari, alle indicazioni che saranno fornite al riguardo dalla Struttura di afferenza.

L'ostetrica/o contribuisce alla formazione del tirocinante appartenente alle professioni sanitarie ed i cui atti vanno eseguiti sotto la sua vigilanza.

L'ostetrica/o deve gestire i rapporti con chi svolge il tirocinio nella massima chiarezza con riferimento ai compiti, ai ruoli, agli elementi economici ed in generale a tutte le condizioni inerenti alla professione ostetrica. Non è concesso affidare a chi svolge tirocinio professionale solo compiti meramente esecutivi.

TITOLO V DISPOSIZIONE FINALE

Art. 34 – Entrata in vigore

Il presente Codice ha valenza nell'intero territorio nazionale ed entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione del Consiglio Nazionale, del Ministero vigilante e dalla contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della FNOPO.

Tali regole si applicano anche ai fatti e agli atti suscettibili di sanzione disciplinare, commessi prima della entrata in vigore del presente Codice, se l'applicazione delle stesse

risulta essere più favorevole al trasgressore sempreché la sanzione disciplinare non sia stata irrogata con provvedimento reso definitivo.

Gli Ordini Territoriali della Professione di Ostetrica recepiscono il presente Codice, nel quadro dell'azione di indirizzo e di coordinamento esercitata dalla FNOPO e ne garantiscono il rispetto.

Gli Ordini provvedono a consegnare ufficialmente il Codice, o comunque a renderlo noto agli esercenti la professione ostetrica iscritti agli Albi e a svolgere attività formative e di aggiornamento in materia di etica e di deontologia professionale.

Le regole del Codice saranno oggetto di costante valutazione da parte della FNOPO al fine di garantirne l'aggiornamento.